



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 47 del 24/06/2015

Prot. n. 3593 del 25 Giugno 2015

Oggetto: Situazione personale dell'Ufficio d'Ambito: assunzione misure urgenti.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno, alle ore 19.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Pietro Zappamiglio	Presidente
Mauro Chiavarini	Vice Presidente
Alessandro De Felice	
Graziano Maffioli	

Assenti:

Piero Tovaglieri

Richiamati:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme

di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;

- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed in particolare i commi 609 e ss. dell'art. 1 in tema di aggregazione e rafforzamento della gestione del servizio idrico integrato e rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito;
- il decreto legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e recentemente modificato dalla legge 190/2014;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, commi da 20 a 27;
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed in particolare i commi 609 e ss. dell'art. 1 in tema di aggregazione e rafforzamento della gestione del servizio idrico integrato e rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito;
- il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4", il quale indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.
- la D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque.
- la D.G.R. n. VIII/2557 del 17 maggio 2006, sulla direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. Vista la successiva D.G.R. del 12 dicembre 2013 - n. X/1086, con la quale viene approvata per la seconda volta la nuova Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". Visto in particolare l'allegato 1 alla D.G.R. del 12 dicembre 2013 - n. X/1086, il quale riporta lo schema della scheda tipo per la descrizione degli agglomerati approvati.

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Vista la deliberazione P.V.35 del 25 maggio 2015 del Consiglio di Amministrazione avente Oggetto: modifica dell'art. 21 comma 2 dello Statuto dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese".

Descrizione delle funzioni attribuite alla Provincia e all'Ufficio d'ambito.

- ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, “il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”;
- ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del D.Lgs. n.

152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle provincie, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano;

- conseguentemente, con riferimento all'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, è attribuita in via esclusiva alla Provincia di Varese, indicata dalla legge regionale quale "ente responsabile dell'ATO" (ora: "ente di governo dell'ambito"), ai sensi dell'articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, la "organizzazione del servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito", nonché la "deliberazione della forma di gestione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti";
- la Provincia di Varese è altresì competente, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all'esercizio, tramite l'Ufficio d'Ambito di cui al predetto articolo della legge regionale, fra le altre, delle seguenti funzioni e attività:
 - a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);
 - b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
 - c) (omissis)
 - d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);
 - e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- per le suddette decisioni l'art. 48, comma 3 prevede che l'ente di governo dell'ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO;
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti";

Premesse talune funzioni principali attribuite all'Ufficio d'ambito dalla vigente normativa:

1. La definizione del programma, su base triennale, degli interventi, in particolare quelli indicati all'art. 11 comma 3 della L.36/94, del piano economico – finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio nel rispetto della L.R. 26/2003 e s.m.i. e della L.R. 21/2010.
2. La ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di seguito piano d'ambito, da aggiornarsi entro il limite massimo del triennio.
3. L'approvazione del rapporto annuale redatto dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio d'Ambito in merito all'attività di controllo e vigilanza sulla gestione del Servizio idrico Integrato, con particolare

riferimento alla protezione e naturale razionalizzazione delle risorse idriche, nonché al livello di soddisfacimento dell'utenza in relazione alle previsioni della carta dei servizi.

4. L'individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento.
5. Il compito di assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni del servizio, lo studio sull'evoluzione del settore, anche per verificare le condizioni tecniche – giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione del medesimo; la definizione degli standards di qualità e il loro monitoraggio; la promozione di iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione del servizio.
6. La divulgazione delle condizioni di svolgimento del servizio.
7. L'adozione delle azioni e delle richieste formulate dal Garante dei Servizi Locali di interesse economico generale e dall'Osservatorio Regionale di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 26/2003 e s.m.i..
8. La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del Servizio idrico Integrato, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'Ufficio d'Ambito e la società patrimoniale di cui all'art. 49 comma 3, della L.R. 26/03 e s.m.i., il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
9. La definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli Ambiti Territoriali Ottimali limitrofi anche di altre regioni.
10. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standards definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate.
11. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

In particolare, giova rammentare che, in questo particolare periodo, emergono tra i principali i seguenti incombenzi, la cui esecuzione è da ritenersi assolutamente prioritaria ed indispensabile, ossia:

- 1) dopo la costituzione del Gestore Unico della Provincia di Varese, avvenuto il 10 giugno 2015 e registrato presso Camera Di Commercio Varese, per la gestione del Servizio Idrico Integrato l'avvio e il controllo sul medesimo nel rispetto degli adempimenti previsti nel "contratto di servizio";
- 2) il completamento/recupero dei crediti relativi agli incassi degli accantonamenti ex – CIPE ancora dovuti da numerosi Comuni (ad oggi, su circa 34 milioni di Euro accantonati, sono stati versati

circa 21 milioni di Euro, per i quali l'incasso comporta una continua attività di contatti telefonici, controllo contabile e redazione e spedizione di corrispondenza per solleciti;

- 3) la necessità e l'urgenza di finanziare con tali accantonamenti ex - CIPE, ad oggi riscossi, i progetti relativi alla risoluzione delle infrazioni europee, attraverso accordi mirati con gli enti attuatori identificati nel Piano Stralcio, considerando che nell'A.T.O. di Varese sono ben n. 16 gli agglomerati in infrazioni; a tal fine, occorre fornire, oltre al supporto valutativo ed operativo alla segreteria tecnica dell'ufficio d'ambito e al CdA medesimo, anche il supporto diretto ai Comuni coinvolti nelle infrazioni di cui sopra, a livello di studio preliminare e progettuale ed intervento con appositi accordi di cui sopra;
- 4) l'ingente lavoro costituito sia dalla valutazione dei progetti e degli studi riguardanti il sistema fognario, depurativo e acquedottistico, sia dal continuo monitoraggio dei depuratori per evitare ulteriori infrazioni europee; incombenti, questi, resi necessari dalla costituzione del Gestore Unico del S.I.I. di cui sopra e dall'attuazione del Piano d'Ambito;
- 5) il processo già avviato di revisione del Piano d'Ambito, unitamente all'evoluzione sia normativa sia di necessità ed urgenza emergente dal territorio, lavoro da affrontarsi con i Comuni e con i Gestori attuali e transitori;
- 6) la revisione degli agglomerati della provincia di Varese ai sensi della Direttiva Europea 91/271/CEE e all'art. 74 lettera n) del D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" che riprende la definizione di agglomerato. Considerato che la direttiva ha consentito di promuovere un approccio comune alla individuazione degli agglomerati, al quale le Autorità d'ambito dovevano attenersi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3. Considerato che il Piano di gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque e il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e che in tale contesto la direttiva 91/271/CEE costituisce il riferimento per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane approvati.
- 7) il rilascio, il rinnovo, le volture, eventuali sanzioni/diffide e, in generale, ogni adempimento concernente i RIAL rilasciati sino al 2013 e le Autorizzazioni Uniche Ambientali (che dal 2013 rilascia Provincia di Varese) e rispetto alle quali l'ATO Varese effettua un'attività endoprocedimentale tramite allegati tecnici;
- 8) gestione dei processi gestionali e tecnici sia interni che esterni dell'ente, garantendo la gestione delle diverse funzioni di controllo, indirizzo, programmazione e gestione;
- 9) adozione degli eventuali atti a rilevanza esterna, non facenti capo direttamente alla Direzione;
- 10) partecipazione alla realizzazione di nuove attività finalizzate al miglioramento della qualità del servizio, formula, unitamente al gestore, proposte di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e delle metodologie di lavoro;

La recente evoluzione delle organizzazioni pubbliche è caratterizzata dal ruolo sempre più rilevante rivestito dagli organismi esterni, in qualità di strumenti operativi dell'Amministrazione, finalizzati al conseguimento dei propri compiti istituzionali.

Tale assetto necessita però di efficaci strumenti di governance, capaci di assicurare agli enti partecipanti un adeguato esercizio delle proprie prerogative, con poteri di indirizzo, programmazione e controllo, idonei a guidare gli organismi verso il perseguimento degli obiettivi assegnati dall'Ente stesso che li detiene.

Sotto il profilo ricostruttivo della normativa vigente in materia, si consideri che il tema della gestione delle risorse umane ha via via assunto sempre maggiore rilievo e complessità, già a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008, il quale ha dettato le prime disposizioni in materia, introducendo una sensibile revisione del sistema di razionalizzazione della spesa per le società partecipate.

Sull'argomento è successivamente intervenuta la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), la quale, all'art. 1 commi da 550 a 562, ha introdotto una consistente revisione del sistema di razionalizzazione della spesa con una serie di misure limitative nei confronti di enti e società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare il comma 557 prevede che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi

carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione, come individuato dall'I.S.T.A.T. ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 311/2004. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria. L'azienda speciale, ai sensi dell'art. 114 del Tuel, è qualificata quale ente strumentale dell'ente locale

dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale. In ragione di tali caratteristiche, l'azienda speciale viene annoverata, dalla giurisprudenza amministrativa (vedi Sent. Consiglio di Stato n. 712 del 14/02/2012), fra gli enti pubblici economici, senza scopo di lucro.

Considerato che l'interdipendenza tra i risultati di gestione degli organismi controllati e il bilancio provinciale, e il rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione Finanziaria degli enti locali, di cui al nuovo articolo 148-bis del TUEL con riguardo alle partecipazioni detenute, e pur ribadendo l'autonomia degli organismi partecipati, quale elemento imprescindibile di buon funzionamento, si ritiene utile un intervento volto a coordinare, anche attraverso i propri rappresentanti negli organismi di gestione, l'adozione di linee guida dirette a ottimizzare offerta e costi dei servizi.

La legge regionale n. 26 del 12.12.2003, così come modificata dalla successiva L.R. n. 21 del 27.12.2010, ha previsto all'art. 48 il passaggio delle funzioni, già esercitate dalle Autorità di Ambito, alle Province, quali enti responsabili dell'ATO, disponendo poi che l'esercizio delle medesime avvenga tramite l'Ufficio d'Ambito, da costituirsi in ciascun ATO, nella forma di cui all'art. 114 c. 1 del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali).

La Provincia di Varese, in osservanza a tale norma, ha istituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 29/03/2011, l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese": tale organismo a far data dal marzo 2011 è subentrato in tutti i poteri che la legge regionale menzionata prima attribuiva in via sostitutiva alla Giunta provinciale.

La Provincia attualmente detiene il 100% dell'ATO: i rapporti reciproci tra ente e l'azienda sono disciplinati da un contratto di servizio, particolare tipologia negoziale rientrante nell'ambito dei contratti conclusi dalla PA che trova una compiuta definizione nelle norme di diritto pubblico. E' stata prevista il conferimento di un fondo di dotazione da parte della Provincia con la deliberazione n.17 del 17/04/2012 e successivamente l'assegnazione all'ATO del personale in servizio.

L'art. 114, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, prevede che l'ente locale che conferisce il capitale di dotazione all'azienda sia altresì chiamato a determinarne finalità e indirizzi, approvarne gli atti fondamentali, esercitarne la vigilanza, la verifica dei risultati della gestione e a coprirne gli eventuali costi sociali.

In ogni caso, l'obbligo di consolidamento dei conti introdotto dal Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213 del 2012, determina la necessità di rafforzare le forme di controllo e le strategie di razionalizzazione dei costi nei confronti degli enti partecipati. Ciò comporta quindi l'interdipendenza tra i risultati di gestione degli enti controllati e del bilancio provinciale.

Con riguardo alle partecipazioni detenute, anche alla luce del rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali di cui al nuovo articolo 148-bis del T.U.E.L., si ritiene utile l'adozione di linee guida dirette ad ottimizzare l'organizzazione degli organismi partecipati pur ribadendo la valorizzazione della loro autonomia, quale elemento imprescindibile.

Nel definire il quadro dei controlli sugli organismi di competenza dell'ente locale, l'art. 147 quater del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 al comma 4 aggiunge inoltre che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Il quadro normativo è completato dall'art. 4 comma 12 bis del D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, ove inserisce al comma 2bis dell'art. 18 del D.L. 112 del 25.6.2008 che: "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale".

A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri

contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1^a gennaio 2014.

Non essendo, ad oggi, stato deliberato da parte della Provincia tale atto di indirizzo e in richiamo alla propria precedente deliberazione P.v.32 del 22/04/2015 avente oggetto: indirizzi relativi al personale in capo all'Ufficio d'Ambito, che ricomprende la pianta organica dell'Ufficio d'Ambito.

Posto che l'organico ad oggi risulta così composto:

di ruolo presso altre Pubbliche Amministrazioni, n. 1 dipendente in posizione di comando con scadenza 31.5.2016 (dr. Nicola Borroni)

- a carattere flessibile (n. 2 figure interinali con scadenza aprile 04/07/2015 Ing. Valerio Domenico e Ing. Elena Posté) tramite contratto di somministrazione tramite la Società e-Work con sede operativa in Varese - termine 04 luglio 2015;
- assegnato dalla Provincia di Varese (n. 2 dipendenti a termine con scadenza 31.12.2015, ossia sig. Ferrario Alessandro e dr.ssa Raffaella Loiacono);
- di ruolo provinciale (dr.ssa Arioli Carla) assegnata all'Ufficio d'Ambito con incarico da Direttore dell'Azienda Speciale fino al 31/12/2015;

tali n. 5 figure professionali, tutte a tempo determinato, che rimangono a costituire per intero l'Ufficio d'Ambito, (ossia 4 dipendenti + il Direttore, per un totale di 5 dipendenti), sono soggetti a scadenza (prossima), e ciò causa una situazione di scoperto nel servizio che, comunque, l'ufficio medesimo è tenuto ad erogare, con relative responsabilità ed adempimenti.

Le risorse umane in forza all'Azienda e sopra indicate risultano fortemente sottorganico rispetto alla pianta organica approvata con proprio precedente atto del Consiglio di Amministrazione P.V. 32 del 22/04/2015 di cui sopra.

E' noto che l'azienda necessita di un ampliamento organico al fine di essere in grado di svolgere le principali funzioni e compiti sopra descritti, in via immediata con la proroga almeno di 2 contratti interinali, in via d'urgenza, che affiancano con immediatezza i due in scadenza e che hanno già accettato un lavoro altrove e con una modalità a tempo determinato più strutturata;

Richiamata la legge n. 133/2008 con le modifiche ed integrazioni introdotte dall'art. 19 della legge n. 102/2009, che prevede all'Art. 18 "Reclutamento del personale delle società pubbliche";

Richiamato il D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Richiamata l'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (l. n. 125/2013) "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. Nelle seguenti note verrà esaminato l'art. 4 del decreto:

Il comma 1 dell'articolo apporta modifiche all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che pertanto potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale".

Al comma 2 dell'art. 36 sono poi aggiunti due periodi; nel primo si stabilisce, per prevenire fenomeni di precariato, la possibilità per le P.A. di concludere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. E' poi prevista la possibilità di applicare la disposizione del terzo periodo del comma 61 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in base alla quale le amministrazioni pubbliche, soggette a limitazione delle assunzioni (nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71 previste nel medesimo art. 3), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Resta ovviamente ferma la salvaguardia delle posizioni occupate nella graduatoria dai vincitori e idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Richiamata la circolare n.5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica all'art.2 "assunzioni a tempo determinato utilizzando graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato"

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito.

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1) di dare atto che, rispetto alla pianta organica, l'Ufficio risulta sottodimensionato rispetto al carico di lavoro come sopra puntualmente descritto; vista l'avvenuta costituzione del Gestore Unico della Provincia di Varese per la gestione del Servizio Idrico Integrato e in considerazione dell'urgenza di finanziare con gli accantonamenti ex-CIPE, ad oggi riscossi, i progetti relativi alla risoluzione delle infrazioni europee che nell'ambito di Varese sono ben 16 gli agglomerati in infrazione, si deve fornire oltre al supporto valutativo ed operativo alla segreteria tecnica dell'ufficio d'ambito e al Cda medesimo, anche il supporto diretto ai Comuni coinvolti in tali infrazioni di cui sopra per tutto quanto dettagliato in premessa ed ora confermato;

2) che, riprendendo e confermando tutto quanto dettagliato in premessa, non è possibile interrompere il servizio e le competenze istituzionali devoluti ex lege, in capo all'Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata Ufficio d'Ambito, istituita sulla base della legge Regionale 21/2010, visto e considerato il rilevante interesse coinvolto ed utilità pubblica di tali attività inerenti il Servizio idrico integrato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e del fabbisogno sostanziale e al verificarsi di tutte le possibili soluzioni da attivare;

3) di dare atto che secondo la deliberazione 585/2012/R/idr dell'Autorità nazionale Aeegei è previsto che "i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'Ambito sono ammessi nei limiti già riconosciuti dalle tariffe esistenti antecedente al presente provvedimento e in conformità al parere Conviri 8187/11" l'ufficio d'Ambito si impegna a non gravare con i relativi costi sulla Provincia di Varese al momento dell'applicazione al costituendo Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della tariffa di ambito che ricoprirà i costi dell'Azienda Speciale, già nel corso dell'anno 2015 in virtù del costituendo Gestore Unico

Alfa Srl, premesso che già il piano economico finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V.5 del 27/02/2015 contiene tale disposizione;

4) di prendere atto che, ad oggi, la Provincia di Varese non ha ancora deliberato l'atto di indirizzo di propria competenza in materia di personale;

5) di autorizzare in via d'urgenza la sostituzione dei due lavoratori somministrati (c.d. interinali), che hanno già accettato un lavoro altrove con due nuove risorse, sempre mediante somministrazione da agenzia per il lavoro, permanendo le ragioni eccezionali che ne avevano giustificato il ricorso iniziale, per il periodo di due mesi, rinnovabili a scadenza alle medesime condizioni, in attesa di dare adempimento al successivo punto 6) ;

6) di attivare le seguenti procedure volte a sostituire le persone, a tempo determinato, ad oggi cessate, quali:

a) attivazione di comandi, per un anno, direttamente in capo all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Varese, ai sensi dell'art. 56 T.U n.3/1957, visto che è considerato che, come previsto dalla normativa in materia di comando, è indispensabile garantire l'apporto di una speciale competenza ed alta professionalità in riferimento alle motivate esigenze organizzative e lavorative facenti capo all'Ente utilizzatrice" (ossia Ufficio d'Ambito di Varese), e considerato inoltre che l'istituto del comando è attuato nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatrice della risorsa comandata, nonché quando occorre garantire la funzionalità di un Ente che non sia ancora dotato di personale proprio;

b) "assunzioni a tempo determinato utilizzando graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato" anche presso altri enti o province;

7) di garantire almeno il personale minimo indispensabile, alla luce della normativa vigente, per garantire la dotazione minima esistente con le condizioni previste ai precedenti punti e delle premesse del presente atto, a fronte delle competenze attribuite a quest'ultimo dalla legge;

8) che il Cda con specifico atto successivo definisca i criteri e contenuti dei bandi per l'attivazione dei comandi di cui al precedente punto 6);

9) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;

10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ing. Pietro Zappamiglio

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 20/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 20/07/2015 al 04/08/2015
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Francesco Tramontana

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/06/2015
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli